

# STATUTO – CROCE BLU

**Art.1)** - E' costituita un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata in forma abbreviata P.A. "CROCE BLU" o Pubblica Assistenza "CROCE BLU" e per esteso "CROCE BLU - ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI".

La sede dell'associazione è in Brescia (BS), via delle Bettole n.101.  
Il trasferimento della sede all'interno del medesimo comune non comporta la modifica del presente statuto.

**Art.2)** - L'Associazione Pubblica Assistenza "CROCE BLU" è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla legge dell'11 agosto 1991 n.266.

**Art.3)** - La Pubblica Assistenza "CROCE BLU" è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

**Art.4)** - La Pubblica Assistenza "CROCE BLU" informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- a - aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b - ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c - contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d - contribuire all'affermazione dei principi della mutualità in tutti gli ambiti di attività dell'Associazione;

e - favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

f - collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

g - favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

h - collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

**Art.5)** - La sua attività consiste quindi:

a - nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;

b - nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

c - nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

d - nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari, sociali e in tutti gli altri ambiti di attività dell'Associazione;

e - nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

f - nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;

g - nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.A.S. e dell'A.N.P.A.S. LOMBARDIA;

h - nel partecipare ad enti pubblici e/o privati che operino in ambiti analoghi a quelli dell'Associazione.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

a - promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione

del loro soddisfacimento;

b - organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;

c - promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

d - organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

e - organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

f - organizzare i servizi di mutualità.

L'Associazione opera nell'ambito della Regione Lombardia.

**Art.6)** - La P.A. "CROCE BLU" fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge dell'11 agosto 1991 n.266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

**Art.7)** - Possono essere soci della P.A. "CROCE BLU" tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Tutti i soci hanno il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

**Art.8)** - I diritti dei soci sono:

a - partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

b - eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;

c - chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

d - formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

**Art.9)** - I doveri dei Soci sono:

a - rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi;

b - non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.

**Art.10)** - Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P.A. "CROCE BLU" e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

**Art.11)** - La qualità di socio si perde:

a - per morosità;

b - per decadenza;

c - per esclusione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.10.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con la Associazione.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.

**Art.12)** - L'esercizio finanziario della P.A. "CROCE BLU" comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate della P.A. "CROCE BLU" sono costituite:

a - dalle quote degli aderenti;

b - da contributi di privati;

c - da rimborsi derivanti da convenzioni;

d - da contributi di enti pubblici o privati;

e - da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art.5 della Legge 11 giugno 1991 n.266 (legge regionale sul volontariato e loro successive modificazioni e integrazioni), pervengono all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

**Art.13)** - Il patrimonio della P.A. "CROCE BLU" è costituito:

- a - da beni mobili ed immobili;
- b - da titoli pubblici e privati;
- c - da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

**Art.14)** - Gli organi della Associazione sono:

- a - l'Assemblea dei Soci;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente;
- d - il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e - il Collegio dei Proibiviri.

**Art.15)** - L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda

convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno 24 (ventiquattro) ore.

**Art.16)** - L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo Statuto risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione almeno i tre quarti (3/4) degli associati; sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di servizio.

**Art.17)** - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci

di prendere la parola.

Ciascun socio ha il diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse al massimo dieci deleghe per persona.

Le deleghe devono essere depositate dal socio a cui sono state intestate prima che l'assemblea abbia inizio.

**Art.18)** - In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi, e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

**Art.19)** - I compiti dell'Assemblea sono:

a - approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo;

b - approvare la relazione del Consiglio Direttivo;

c - approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;

d - approvare le linee programmatiche della Associazione;

e - approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;

f - approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;

g - eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;

h - eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;

i - eleggere il Collegio dei Provisori;

l - approvare le modifiche allo Statuto;

m - deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

**Art.20)** - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti. Spetta alla Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione, che dovrà essere necessariamente dispari.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il

Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede dell'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

**Art.21)** - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

In particolare i compiti del Consiglio Direttivo sono:

a - predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.19;

b - eseguire i deliberati dell'Assemblea;

c - adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

d - stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

e - aderire ad organizzazioni di volontariato e partecipare ad altri Enti pubblici o privati per il raggiungimento dei fini e degli obiettivi dell'Associazione;

f - adottare i provvedimenti di cui al precedente art.11;

g - assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

**Art.22)** - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del

voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci.

**Art.23)** - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.

**Art.24)** - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente, sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

**Art.25)** - I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

**Art.26)** - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

**Art.27)** - Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una

relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Nelle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige il verbale da trascrivere in apposito libro.

**Art.28)** - Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

**Art.29)** - Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.11.

Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

**Art.30)** - Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso non si disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, si procederà alla surroga tramite elezioni suppletive.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

**Art.31)** - Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art.11, lettera b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il Socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.

I provvedimenti di cui all'art.11 lettera b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.

**Art.32)** - Qualora per decisione dell'Assemblea vengono istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

**Art.33)** - I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con la Associazione.

**Art.34)** - In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà affidato all'A.N.P.A.S. LOMBARDIA che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11 giugno 1991 n.266 da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.

**Art.35)** - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti, quanto stabiliscono le leggi dello Stato o della Regione Lombardia in materia di volontariato, oltre a quelle del codice civile.